

La denuncia d'infortunio dopo il correttivo al Tu sicurezza

Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi



Rinviato a dopo l'istituzione del Sinp l'obbligo di denunciare all'Inail, ai fini statistici, tutti gli infortuni sul lavoro, compresi quelli che determinano l'assenza di un solo giorno, mentre l'obbligo di denunciare gli infortuni ai fini assicurativi, superiori a tre giorni, è assolto con la presentazione dell'ordinaria denuncia di cui all'art. 53 del Dpr n. 1124/1965

La disposizione che obbliga il datore di lavoro, o il dirigente, a denunciare all'Inail, all'Ipsema per i marittimi e, per il loro tramite, al Sinp tutti gli infortuni (ai fini statistici/informativi e ai fini assicurativi, per gli infortuni superiori a 3 giorni), prevista dall'art. 18, comma 1, lettera r), del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 (Tu sicurezza), è stata interamente riscritta dal Dlgs correttivo 3 agosto 2009, n. 106. Il nuovo testo della citata disposizione prevede ora l'obbligo di comunicare, in via telematica, all'Inail o all'Ipsema (marittimi), e, per il loro tramite, al Sinp (sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico:

- ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

- a fini assicurativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 gg. L'obbligo di comunicare gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Dpr n. 1124/1965 (vale a dire con l'ordinaria denuncia d'infortunio all'Inail). Rimane in vigore altresì l'obbligo di denunciare detti infortuni all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 54 del citato Dpr n. 1124/1965.

Il comma 1-bis del medesimo art. 18 (aggiunto dal Dlgs n. 106/2009) stabilisce che l'obbligo, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termi-

ne di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale (Lavoro - Innovazione) volto a definire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del Sinp, nonché le regole per il trattamento dei relativi dati (art. 8, comma 4, Dlgs n. 81/2008). In tale servizio informativo (banca dati) dovranno confluire anche tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro (l'inserimento dei dati sarà compito dell'Inail e dell'Ipsema che sono i destinatari delle denunce redatte dai datori di lavoro).

Fino alla predetta data, i datori di lavoro continueranno a riportare nel registro infortuni tutti gli eventi compresi quelli che comportano l'assenza dal lavoro di un solo giorno, escluso quello dell'evento (il registro infortuni non dovrà più essere aggiornato o istituito dal giorno in cui scatterà l'obbligo della denuncia in argomento). Di conseguenza:


- l'obbligo di denuncia dei dati degli infortuni ai fini statistici e informativi, che determinano l'assenza dal lavoro anche per un solo giorno, decorrerà dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto interministeriale istitutivo del Sinp;

- l'obbligo di denunciare gli infortuni ai fini assicurativi, che determinano l'assenza dal lavoro per più di

3 giorni, è, invece, immediatamente operativo. In ogni caso, per i datori di lavoro non si tratta di un nuovo adempimento (dati e modulistica nuovi), in quanto la presentazione dell'ordinaria denuncia d'infortunio, prevista dall'art. 53, Dpr 1124/1965, assolve anche all'obbligo in questione (le due disposizioni non sono comunque uniformate per quanto riguarda i termini: il Tu sicurezza prevede la denuncia entro

48 ore dal ricevimento del certificato medico, mentre il Tu Inail prevede la denuncia entro 2 gg. da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia). Si ricorda che tale norma obbliga la denuncia entro 24 ore qualora l'infortunio abbia come conseguenza la morte. Dovrà invece essere chiarito se risulta immediatamente operativo l'obbligo di utilizzare, per tali denunce, esclusivamente il canale telematico, non essendo agganciate all'istituzione del Sinp (attualmente l'utilizzo della procedura telematica istituita dall'Inail per le denunce d'infortunio risulta

Invariato l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ex art. 54, Dpr 1124/65



facoltativo per i datori di lavoro). In ogni caso, come sopra accennato, rimane in vigore anche l'obbligo, previsto dell'art. 54 del Dpr 1124/1965, di comunicare (entro 2 gg.) gli infortuni che comportano un'assenza superiore a 3 gg. (o per gli infortuni mortali) all'autorità di pubblica sicurezza (copia del modulo di denuncia Inail ovvero, per i non assicurati Inail, denuncia specifica).

Il registro infortuni

L'art. 53, comma 6, Dlgs 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo) stabilisce che fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sinp restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti can-

cerogeni e biologici. Conseguentemente, fino alla predetta data i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere (inserendo anche gli eventi che determinano l'assenza di un solo giorno) e dovranno continuare ad istituire il registro (vidimato dall'Asl, fatta eccezione per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, vedi Lombardia) per ogni nuova unità produttiva-sede-filiale-cantiere-ecc. Si ricorda che dal giorno in cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall'ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.